



COMUNE DI SINALUNGA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO URBANO

Art. 3 - FRUIBILITA' URBANA E PUBBLICO TRANSITO

Art. 4 - DECORO DEI FABBRICATI E DELLE AREE ATTIGUE

Art. 5 - IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO

Art. 6 - APPARECCHI DI RICEZIONE DEL SEGNALE RADIOTELEVISIVO TERRESTRE E SATELLITARE

Art. 7 - CALDAIE MURALI

Art. 8 - INTONACI, TINTEGGIATURE, INFISSI NEI CENTRI STORICI

Art. 9 - INSEGNE

Art.10 - OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

Art.11 - OBIETTIVI DI QUALITA'

Art.12 - CONTRIBUTI PER IL DECORO URBANO

Art.13 - MISURE DI AGEVOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

Art. 14 CANTIERI EDILI, ~~E~~-ATTIVITA' DI TRASPORTO MATERIALI E RINVENIMENTI

Art. 15 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI

Art. 16 REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Art. 17 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

Art. 18 SGOMBERO DELLA NEVE

Art. 19 TAGLIO E POTATURA DELLE PIANTE

Art. 20 CONDUZIONE DI ANIMALI

Art. 21 AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE NIDIFICAZIONE E DELLA SOSTA DEI COLOMBI URBANI

Art. 22 VIGILANZA

Art. 23 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 24 SANZIONI

Art. 25 DISPOSIZIONI FINALI

PREMESSE

Il decoro urbano è un bene di tutti e tutti devono farsi parte attiva affinché venga rispettato.

Il decoro urbano è segno di civiltà.

L'Amministrazione Comunale, oltre che a regolamentare il decoro urbano del territorio comunale, intende promuovere ed incentivare la valorizzazione dell'arredo urbano dei centri storici, intende valorizzare e promuovere le imprese commerciali esistenti nei suddetti ambiti urbani, creando aree vitali in cui il commercio rappresenta un elemento di qualificazione.

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine del paese. La loro organizzazione deve sempre considerare l'ambito urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche del contesto in cui si andranno a inserire.

Al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi e il decoro complessivo dei luoghi, si rende necessario disciplinare con apposito regolamento le tipologie di arredo urbano da consentire.

Nell'ambito di un programma generale di riqualificazione urbana è stata individuata una metodologia che contempla la predisposizione di puntuali e specifici progetti per i luoghi più significativi in particolare per i Centri Storici e la regolamentazione dei manufatti e degli arredi urbani.

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature per le attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine del paese.

La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

Una continua ed attenta manutenzione degli edifici, degli impianti, delle opere e delle aree comprese nell'ambito del territorio comunale deve essere, per tutti gli operatori, pubblici e privati, una prassi costante e responsabile. Il capoluogo con le sue frazioni richiedono per la loro sopravvivenza e per il loro sviluppo la cura e la manutenzione, il degrado è l'immagine di disattenzione di una società verso il suo habitat.

I requisiti di qualità ambientale possono intendersi soddisfatti se si attuano le operazioni periodiche di regolare manutenzione sia sotto il profilo della qualità estetica, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'efficienza e del decoro. I titolari di diritti sui beni, i rappresentanti di società ed enti pubblici o ad essi assimilati, gli amministratori, i concessionari e chiunque sia assegnatario di beni ed immobili siti all'interno del territorio comunale, sono responsabili della periodica esecuzione dei lavori di manutenzione, in modo tale da garantire il soddisfacimento dei predetti interessi (estetica, decoro, sicurezza, efficienza).

Art. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la tutela del decoro e dell'igiene dell'ambiente urbano del comune di Sinalunga, disciplinando le tipologie degli interventi e delle installazioni ammissibili, nonché il loro corretto e ordinato uso, prevenendo gli illeciti che possano arrecare danni alle cose o pregiudizi alle persone, regolando il comportamento e le attività dei cittadini al fine di tutelare la libera e piena fruibilità degli spazi pubblici.

Il presente regolamento preserva altresì l'immagine storica - culturale, promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini e delle associazioni nel rispetto del principio della sussidiarietà.

Il regolamento si applica a tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle aree Pubbliche e ai centri storici o comunque aree soggette a servitù di uso pubblico e, nel rispetto dei corrispondenti diritti, alle aree di proprietà privata ma comunque sottoposte alla pubblica vista.

A tal fine e per una migliore attuazione dello stesso, l'Amministrazione Comunale s'impegna a promuovere e far attuare il Regolamento anche attraverso appositi incontri rivolti ai cittadini per dare notizie ed informazioni in merito ai contenuti.

Art. 2

COMPORAMENTI CONTRARI AL DECORO URBANO

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e/o regionali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e di smaltimento rifiuti, a tutti i soggetti frequentatori di spazi pubblici è fatto divieto di:

- a) imbrattare la pavimentazione di strade e piazze, l'arredo urbano, gli edifici pubblici e privati, le statue, i monumenti, i manufatti o la segnaletica, nonché i veicoli pubblici con scritte, disegni, graffiti o segni grafici di qualsiasi tipo, colore e dimensione, nonché danneggiarli e/o asportarli anche solo parzialmente;
- b) utilizzare le strutture, i monumenti, gli arredi e gli elementi delle aree pubbliche in modo non conforme alla loro natura e destinazione;
- c) gettare oggetti e rifiuti (carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette, chewingum etc.) all'interno di pozzetti, caditoie, fontane, vasche e simili, e sul suolo pubblico;
- d) calpestare prati e aie o comunque danneggiare la vegetazione presente ed essere di molestia alla fauna e agli animali in genere.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 94/2009 è fatto divieto di usare in luoghi pubblici bombolette spray con vernici non biodegradabili.

Art. 3

FRUIBILITA' URBANA E PUBBLICO TRANSITO

Per garantire le condizioni di fruibilità pubblica della città in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, è fatto divieto di:

- a) collocare su finestre, balconi e similari vasi o altri oggetti non idoneamente ancorati o fissati con sistemi atti ad impedirne la caduta o il versamento delle acque da annaffiamento;
- b) appoggiare e legare velocipedi e/o cicli e motocicli alle barriere di protezione dei monumenti o altri elementi di arredo urbano o alla segnaletica e agli impianti stradali, o a qualsiasi altro elemento fisso sul suolo pubblico tale da recare intralcio alla circolazione pedonale e carrabile;
- c) sollevare ed aprire, anche parzialmente, caditoie, chiusini, botole, pozzi, cisterne le cui sponde o bocche non siano munite di idonei parapetti di chiusura o protezione atti a garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
- d) fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, è vietato intralciare o mettere in pericolo, con ostacoli, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Art. 4

DECORO DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

I proprietari e/o i titolari di diritti reali di godimento delle aree private ad uso comune esterne ai fabbricati e visibili dalla pubblica via sono tenuti a mantenerle in buono stato di ordine, decoro e pulizia, evitando il deposito nelle stesse di apparecchiature e/o attrezzature di vario genere in cattivo stato di manutenzione e/o comunque, il relativo stoccaggio per periodi superiori a quelli strettamente necessari allo smaltimento.

Le aree di cui sopra devono essere inoltre libere da piante infestanti e sterpaglie o da qualsiasi materiale di scarto putrescibile o non, tali da comportare la proliferazione di animali che possano apportare inconvenienti igienico sanitari, nei centri storici hanno altresì il dovere morale di abbellire le proprie facciate con fiori e piante in modo da caratterizzare e rendere più vivo e piacevole il contesto storico in cui si abita.

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere al taglio dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza. All'interno del centro abitato o comunque nell'area di resede delle abitazioni, è fatto obbligo ai proprietari, o a chi spetti, di mantenere gli appezzamenti di terreno, lo spazio privato intorno agli edifici e le aree di pertinenza delle strade liberi da vegetazione spontanea.

Gli spazi prospettanti e/o prospicienti il suolo pubblico, ed in particolare gli spazi antistanti esercizi commerciali, pubblici esercizi o luoghi comunque frequentati dal pubblico, devono essere tenuti in perfette condizioni di ordine e pulizia; i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di tali spazi sono tenuti alla rimozione di oggetti, scritte e affissioni o quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, ancorché apportati da terzi estranei. Hanno altresì l'obbligo di installare al di fuori dell'attività commerciale idoneo contenitore per cicche di sigarette.

Qualunque soggetto proceda con lo spazzamento e/o il lavaggio dei marciapiedi e/o porticati frontistanti le proprie residenze o attività deve utilizzare modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti ed i relativi scarti non devono essere riversati sulla pubblica via o gettati nei pozzetti stradali.

I proprietari e/o i titolari di diritti reali di godimento di fabbricati prospicienti la pubblica via o comunque, dalla stessa visibili, sono tenuti a provvedere alla pulizia delle superfici esterne fatte oggetto di imbrattamento, ancorché da parte di terzi.

Nel caso particolare in cui le scritte rechino contenuti offensivi o discriminanti delle libertà razziali, etniche, culturali, religiose, o comunque tali per cui venga disposto, da parte dell'Autorità di Pubblica sicurezza, un pronto intervento di rimozione, l'Amministrazione comunale procederà, nell'immediato ad adottare le più opportune misure provvisoriale occultando tali scritte, riservandosi, con successivo provvedimento, di ordinare alla proprietà di provvedere alla relativa pulizia secondo quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 5

IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO

All'interno dell'ambito del Centro Storico sono vietate le installazioni delle unità esterne degli impianti di condizionamento (unità condensanti – compressori) sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici visibili dalla pubblica via o prospettanti spazi di verde pubblico.

L'installazione potrà essere effettuata, previa verifica e autorizzazione comunale, solo nei prospetti posteriori e corti interne minori degli edifici, nei cavedi e nelle porzioni delle coperture non visibili dalla strada pubblica e non prospettanti spazi pubblici.

Sui prospetti principali dei fabbricati non ricadenti nel centro storico è ammessa l'installazione di

unità esterne preferibilmente all'interno di bucaure esistenti, purché opportunamente mascherate. E' pure ammessa l'installazione entro i balconi o terrazze eliminando o minimizzandone con schermature l'impatto visivo.

E' vietato lo stillicidio e lo scolo di acque e liquidi sulla pubblica via prodotti da macchine refrigeranti e climatizzatori.

Art. 6
APPARECCHI DI RICEZIONE DEL SEGNALE
RADIOTELEVISIVO TERRESTRE E SATELLITARE

In attuazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 13 della legge n. 249 del 31/07/1997, si ritiene opportuno disciplinare le modalità di installazione delle antenne paraboliche satellitari conciliando la libertà d'informazione dei singoli cittadini con l'interesse pubblico di tutela dell'immagine decorosa e ordinata della città.

Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di un fabbricato costituito da più unità immobiliari, è obbligatoria la centralizzazione degli impianti per la ricezione dei segnali TV terrestre e satellitare, ovvero, nel caso in cui non se ne preveda l'immediata installazione, la sola predisposizione centralizzata di detti impianti (intesa come l'insieme di opere impiantistiche che consentano in futuro l'installazione senza ulteriori e rilevanti interventi edilizi).

Nel caso di ristrutturazione edilizia e restauro o risanamento conservativo di una singola unità immobiliare facente parte di un fabbricato costituito da più unità immobiliari non soggette invece a ristrutturazione complessiva, è obbligatoria la sola predisposizione impiantistica alla centralizzazione per l'unità di competenza.

Sono vietate le installazioni di apparati di ricezione radiotelevisiva su balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini, cortili e sui lati esterni delle pareti perimetrali degli edifici.

Gli apparati di ricezione radiotelevisiva dovranno essere collocati sulla copertura degli edifici, possibilmente sul lato opposto alla pubblica via, in modo che non risultino visibili dal piano strada. Qualora questa soluzione non fosse tecnicamente possibile, gli apparati devono essere posizionati ad una distanza dal filo di gronda, o dal parapetto del terrazzo di copertura, tale da renderli non visibili dal piano strada.

Gli apparati di ricezione devono essere delle minori dimensioni possibili, compatibilmente con le necessità di ricezione, e preferibilmente con una colorazione capace di mimetizzarsi con il manto di copertura. Le strutture di sostegno devono essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo sicuro, e, ove necessario, controventate e realizzate con materiali e colori di tipo opaco. Sulle facciate visibili da strade o spazi pubblici è consentito il passaggio di cavi solo se installati in modo che non risultino visibili, ovvero che siano adeguatamente mimetizzati.

Art. 7
CALDAIE MURALI

Nell'ambito del Centro Storico è vietata l'installazione di caldaie murali sui fronti degli edifici e sulle falde delle coperture direttamente prospicienti gli spazi pubblici ancorché schermate da pannellature e setti murari. L'installazione sugli altri fronti degli edifici è consentita qualora vengano sfruttati elementi strutturali o architettonici della facciata o vengano inseriti in nicchie che ne riducano l'impatto visivo e vengano mascherati con pannelli o griglie del colore della facciata. Su tutti gli altri edifici del centro urbano è consentita l'installazione purché sia ben inserita nel contesto architettonico dell'edificio anche mediante schermature idonee.

Art. 8
INTONACI, TINTEGGIATURE, INFISSI
NEI CENTRI STORICI

In caso di rifacimenti di intonaci esterni o di stuccatura di facciate non soggetti a vincolo architettonico, è necessario preventivamente richiedere l'autorizzazione per concordare con gli uffici comunali competenti i materiali e le colorazioni da utilizzare, che saranno esclusivamente a calce idraulica e tinteggiature a calce o silicati di potassio, e ove le caratteristiche storiche dell'edificio lo richiedono, le stesse colorazione saranno opportunamente velate.

Gli sportelli delle utenze dei servizi presenti sulle facciate principali dovranno essere realizzate prevalentemente in rame o tinteggiate del colore delle facciate e possibilmente raggruppate.

Gli infissi delle facciate principali dovranno avere caratteristiche uniformi e colorazioni idonee al contesto architettonico.

E' fatto obbligo a chiunque esegua i lavori di verificare eventuali canalizzazioni e cavi elettrici dismessi e di attivarsi, anche con il supporto tecnico comunale, affinché gli enti gestori si attivino alla rimozione degli stessi o in caso di canalizzazioni attive di riordinarle in modo organico da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico e nel contempo occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi.

Art. 9
INSEGNE

A. Insegne ed indicazioni di esercizi commerciali.

L'inserimento sulle facciate di immobili di rilevanza storico-ambientale di insegne e indicazioni commerciali costituisce un problema particolarmente delicato e l'insieme degli arredi di questo tipo concorre in misura notevole alla qualificazione o dequalificazione di un contesto storico o di pregio ambientale.

Nel caso vengano effettuati lavori manutentivi e/o di restauro delle facciate, è fatto perciò obbligo di procedere contestualmente ed a seconda dello stato dei luoghi al riordino, all'adeguamento ed all'eventuale sostituzione delle insegne ed indicazioni commerciali e pubblicitarie esistenti, armonizzando le soluzioni nel contesto di un progetto unitario relativo alla facciata stessa.

Per ambiti unitari, rappresentati da slarghi o porzioni di vie o comunque da parti urbanisticamente omogenee si dovranno privilegiare gli interventi che affrontino, in modo coordinato ed unitario, la progettazione e la sistemazione anche degli elementi e degli oggetti connessi all'oggettistica legata a funzioni commerciali.

Tali progetti potranno essere di iniziativa pubblica o privata.

E' vietato installare insegne ed indicazioni pubblicitarie di esercizi commerciali in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonaci di particolare pregio.

Sono tassativamente vietate, le insegne posizionate sulle coperture, quelle poste in facciata a quota superiore della linea di marcapiano fra piano terra e primo piano, quelle alloggiate sulle inferriate dei balconi e le cosiddette insegne "a bandiera", con l'unica eccezione di quelle standardizzate di alcuni esercizi pubblici speciali, che devono essere immediatamente identificabili (tabaccai, uffici postali e farmacie).

Le insegne di valore storico-artistico e documentario devono essere restaurate e conservate. Pertanto, nel caso di nuova destinazione o tipologia dell'esercizio, l'insegna preesistente deve essere conservata sotto il profilo formale, dimensionale e cromatico; è perciò consentita solo la modifica dell'iscrizione

e della denominazione del nuovo esercizio, ma non delle dimensioni, dei materiali, dei colori e della grafia.

I colori delle insegne dovranno obbligatoriamente intonarsi e attenersi all'assetto cromatico della facciata nel suo insieme e dell'apertura in cui vanno a collocarsi.

Dovranno perciò adottarsi colori non vivaci o fortemente contrastanti, ma possibilmente materiali naturali nobili dotati di peculiare carattere cromatico.

E' fatto divieto di utilizzare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia.

Alla cessazione dell'attività reclamizzata la relativa insegna dovrà essere rimossa a cura del titolare dell'attività stessa o dal proprietario dell'immobile.

B. Indicazioni turistiche

Per le indicazioni turistiche valgono le stesse norme previste in precedenza per le indicazioni commerciali. In questi casi il Codice della strada prevede l'impiego di segnali con scritte bianche su fondo marrone ed eventuale sintetizzazione grafica, sempre di colore bianco, visualizzante se chiesa, castello, palazzo, etc..

E' consigliata tuttavia una progettazione unitaria assieme agli altri elementi ed oggetti per le informazioni sulle opere d'arte, realizzando elementi capaci d'abbinare anche mappe topografiche con l'ubicazione dei monumenti.

In ogni caso, i cartelli indicatori dovranno proporre scritte bianche su fondo marrone, sostenuti da pali di ferro brunito o colorato con intonazioni scure, con il tassativo divieto di pali anodizzati o zincati. Sono esclusi da tali limiti i cartelli turistici che reclamizzano percorsi ed eccellenze turistiche di rilievo storico, economico o ambientale.

E' vietato installare indicazioni turistiche in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonaci di particolare pregio.

C. Stendardi e striscioni

L'uso di stendardi e striscioni è consentito unicamente per la reclamizzazione di eventi, mostre, iniziative o avvenimenti culturali, iniziative finalizzate al pubblico interesse.

E' perciò consentita l'installazione di supporti temporanei, del tipo aereo, appoggiati al suolo o collocati in facciata alle condizioni successive, previa attenta valutazione dell'impatto che tali reclami hanno con l'ambito storico in generale e con le emergenze architettoniche in particolare.

E' in ogni caso vietato installare tali elementi in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonaci di particolare pregio.

I supporti dei messaggi, che dovranno relazionarsi ai caratteri dell'ambiente storico per colori, caratteri, disegni, materiali e forme, dovranno essere progettati in modo unitario per ogni singolo evento o manifestazione, ai fini di una comunicazione intelligibile ed unitariamente compiuta.

D. Affissioni pubblicitarie su facciata.

E' assolutamente vietata l'affissione diretta di manifesti ed altro su facciate, recinzioni ed altre superfici verticali storiche, sia a carattere pubblicitario che d'altro genere. Dette affissioni sono consentite solo su eventuali bacheche oramai storicizzate, e sempre che dette bacheche s'integrino, per forme, colori e materiali, con il contesto. E' parimenti vietata anche l'affissione di messaggi pubblicitari ed altro, anche se di piccole dimensioni, anche semplicemente appesi.

E' consentita l'affissione di manifesti di piccole dimensioni unicamente negli squarci di porte e vetrine degli esercizi commerciali.

E' consentita l'affissione di cartelli con avvisi di vendita e/o locazione esclusivamente sui serramenti degli edifici.

E. Norma finale.

Con successivi studi integrativi del piano potranno essere direttamente individuati e prescritti nel dettaglio modelli, caratteristiche, materiali, dimensioni e forme di alcune categorie di arredi particolarmente suscettibili di caratterizzare positivamente ed in maniera omogenea gli ambiti storico-ambientali.

L'evoluzione tecnologica e l'ingegneria dei materiali potranno anche, nel tempo, condurre verso soluzioni per gli arredi urbani con materiali e forme diversi da quelli disciplinati nel presente testo.

Tuttavia il criterio guida per l'ammissibilità di detti arredi resterà sempre quello di un corretto inserimento nel contesto e di un equilibrato dialogo con l'edilizia storica ed i monumenti, senza mai soverchiarli e senza contrapposizioni che possano sminuirne leggibilità, rapporti col contesto e caratteri ambientali.

In tal senso non saranno mai ammessi colori sgargianti e forme in stridente contrasto, né posizionamenti in luoghi che possano alterare prospettive e con visivi storicizzati ed importanti, o anche sminuire, occultare ed offendere manufatti storici, opere d'arte, monumenti e luoghi di valore ambientale.

Pertanto particolare attenzione andrà riservata alla comprensione, allo studio, al rispetto ed al mantenimento dei caratteri ambientali e specifici di ogni cosa storicizzata, che rappresentano l'entità naturale di un contesto.

L'inserimento d'opere d'arte contemporanea, fermo restando il contenuto del precedente comma, sarà ammissibile solo nel caso d'interventi di straordinaria qualità, capaci di esaltare e mai di sminuire le caratteristiche storicizzate del contesto.

Art. 10

OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

A. Norme generali

Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo una larghezza minima di percorso di almeno mt.1,20.

L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Dirigente competente, della concessione di occupazione del suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale e per l'applicazione della relativa tassa.

Attrezzature esterne di carattere precario, arredi di pertinenza di esercizi commerciali; Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali (se autorizzati), collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, e o di temporaneità in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico.

Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole rimozione; nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione supportata da documentazione tecnica.

B. Strutture temporanee (palchi, gazebi, tensostrutture)

L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebo o tensostrutture è

concedibile in occasione di manifestazioni, regolarmente autorizzate, a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale. Dovranno comunque essere rispettate le norme di igiene atte a proteggere le pavimentazioni del centro storico da irrimediabili deterioramenti per versamenti di residui e rifiuti conseguenti allo svolgimento delle varie iniziative.

C. Arredi di bar ed esercizi di ristorazione

Nelle piazze e nelle zone pedonali e lungo i percorsi pedonali quali marciapiedi e portici è ammessa l'occupazione di suolo con arredi di bar ed esercizi di ristorazione. In questi luoghi è vietata l'occupazione di suolo con attrezzature espositive di negozi ed esercizi commerciali in genere. Le occupazioni con arredi di pubblici esercizi dovranno essere omogenee per superficie degli spazi e per caratteristiche dei materiali. L'occupazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Nei centri storici, nelle piazze e nei luoghi di rilevanza storica tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali:

- a) i tavoli, le panche e le sedie dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno e vimini, o in metallo anche plastificato. E' comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante);
- b) gli ombrelloni dovranno avere struttura prevalentemente lignea e tenda parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio). Non sarà ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole e sugli ombrelloni;
- c) L'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, a delimitazione di arredi esterni (tavolini sedie ombrelloni, ecc.) sempre che non sia di impedimento o di intralcio alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere dovranno essere in cotto, mosaico, legno, ferro o acciaio corten, pvc artistico e dovranno avere requisiti di agevole rimozione.
- d) Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione. Lungo i percorsi di godimento pubblico le fioriere a corredo delle vetrine dovranno prioritariamente interessare tratti unitari, volti a qualificare l'ambito interessato dall'intervento tramite l'utilizzo di vasi e specie verdi simili fra loro.
- e) Gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

Art. 11 OBIETTIVI DI QUALITA'

L'Amministrazione comunale persegue direttamente il fine pubblico di tutelare e rendere qualitativamente migliore l'immagine dei centri abitati, preservandoli da fenomeni di degrado, sia ambientali che sociali, attraverso anche la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana degli spazi pubblici o di uso pubblico, che contemplano tra gli altri, l'acquisto di elementi integrati di arredo urbano (fioriere, fontane, panchine, rastrelliere portabici, cestini portarifiuti etc.) e relativa manutenzione; la pulitura, il ripristino e la sostituzione dei manufatti imbrattati o danneggiati da soggetti terzi.

L'Amministrazione comunale persegue il fine comune di garantire un'immagine complessivamente

ordinata e decorosa di tutta la città anche attraverso la partecipazione e la collaborazione attiva dei proprietari, dei titolari di diritto reale o di personale godimento, nonché degli amministratori delle aree di uso comune di immobili e/o delle aree prospicienti le pubbliche vie, che sono pertanto invitati a conseguire i seguenti obiettivi di qualità per il decoro urbano nell'interesse collettivo:

- a) trattamento delle superfici degli edifici prospettanti la pubblica via, ripetutamente oggetto di graffiti e/o imbrattamento da parte di terzi, mediante utilizzo di materiali trasparenti atti ad impedire il tracciamento delle scritte e favorirne la pulizia;
- b) messa in opera di sbarre/paletti lungo le strade di proprietà private che conducono alle aree agricole e boschive, al fine di prevenire il fenomeno di abbandono e deposito incontrollato di materiale di scarto e rifiuti;
- c) adeguamento degli impianti di condizionamento e di ricezione radiotelevisiva satellitare e terrestre a quanto prescritto negli artt. 5 e 6 del presente regolamento;
- d) delimitazione degli spazi pubblici occupati da esercizi commerciali prospettanti su strade o piazze con fioriere in materiale di pregio resistente agli agenti atmosferici e al ribaltamento, di colori omogenei ed uniformi, opportunamente abbellite con arbusti, perenni o stagionali, adeguatamente curate, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- e) scelta degli arredi esterni degli esercizi commerciali (tavoli, sedie, tende/ombrelloni, ombrelloni, etc.) di tipologia e materiale omogeneo, e comunque in stile e colori coerenti con i caratteri architettonici del contesto edilizio.

Nelle zone sottoposte a vincolo storico-paesaggistico, di cui al D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali" o comunque classificate "centri storici" dallo strumento urbanistico, sono vietati i manufatti di arredo urbano di scarsa qualità materiale ed estetica o di colori sgargianti, abbaglianti e/o riportanti scritte pubblicitarie diverse dalla titolarità dell'esercizio medesimo.

Le disposizioni di cui al comma 2 lett. e) del presente articolo divengono vincolanti per i nuovi esercizi commerciali aperti o subentrati dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento: in particolare, nelle aree sottoposte a vincoli di cui al D.lgs 42/2004 e all'interno dei centri storici, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico viene rilasciata dal competente Ufficio Autorizzazioni Commerciali, previo parere dell'Area Tutela ambientale in merito alla coerenza paesaggistica dell'intervento con gli obiettivi del presente regolamento.

Colui che effettua la posa su suolo pubblico dei manufatti di cui al comma 2 lett. d), ancorché a mero scopo ornamentale, è altresì responsabile della loro costante manutenzione e pulizia, così come della relativa area data in concessione. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia da parte del soggetto responsabile, l'ente e/o società concessionaria del servizio di igiene urbana provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

All'ora di chiusura dell'esercizio commerciale i tavoli, le sedie e gli ombrelloni facilmente amovibili devono essere ritirati all'interno del medesimo oppure ordinatamente accatastati ed addossati all'esterno dell'edificio, senza creare intralcio al pubblico passaggio. Tale obbligo non si applica ai manufatti pesanti e di grandi dimensioni.

Nel caso in cui i manufatti siano posti in coincidenza di attività stagionali, indipendentemente dalla natura della concessione dello spazio pubblico interessato, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Art. 12

CONTRIBUTI PER IL DECORO URBANO

Al fine di promuovere nella cittadinanza la cultura del decoro urbano e agevolare gli interventi di cura e di miglioramento dell'immagine della città anche da parte dei privati, l'Amministrazione comunale potrà erogare contributi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità mediante istituzione nel proprio Bilancio di apposito capitolo di spesa "Contributi per il decoro urbano".

Per accedere ai contributi di cui al comma precedente, i proprietari e/o legali rappresentanti, devono presentare al Settore Pianificazione ed Edilizia Privata, apposita domanda redatta su specifico modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni ivi espressamente indicate, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 febbraio di ogni anno.

Le domande vengono esaminate secondo l'ordine di presentazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente, e giudicate ammissibili al contributo in relazione alla completezza della documentazione presentata.

Il contributo viene corrisposto nella misura del 10% delle spese sostenute nel corso dell'anno solare precedente, e comunque entro il limite massimo di euro 250,00 per singolo immobile/attività commerciale, sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Le domande ritenute ammissibili ai contributi di cui sopra, ma escluse dalla relativa assegnazione per esaurimento del fondo disponibile, potranno accedere ad eventuali residui derivati dalla non utilizzazione di somme da parte dei precedenti assegnatari.

Non sono ammesse ad assegnazione di contributi più domande corrispondenti ad una singola unità immobiliare o esercizio commerciale, indipendentemente dalla pluralità di quota di proprietà dello stesso e/o alla pluralità di interventi di cui al comma 2.

Art. 13

**MISURE DI AGEVOLOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE
COMUNITA' LOCALI IN MATERIA DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

(art. 24 del DL 12/9/2014 n.133 convertito nella legge 10/11/2014 n. 162 - Sblocca Italia)

Il comune può definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purchè individuati in relazione al territorio da qualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, il comune può deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dal comune, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute

Art. 14

**CANTIERI EDILI, ATTIVITA' DI TRASPORTO DI
MATERIALI E RINVENIMENTI**

Chiunque occupi con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da materiali di scarto e/o rifiuti di qualsiasi tipo, nonché a ricostituire il manto stradale eventualmente danneggiato, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale sui sedimi stradali, e a farsi carico anche della pulitura

delle strade pubbliche adiacenti.

Le recinzioni dei cantieri edili ed i ponteggi devono essere sempre in buono stato conservativo per tutta la durata dei lavori.

Chiunque effettui operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione (terra, detriti, sostanze in polvere etc.) deve essere effettuato con automezzi opportunamente coperti.

In caso di inosservanza, il trasportatore e il committente della merce devono provvedere a propria cura e spese alla suddetta pulizia.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall'ente e/o società concessionaria del servizio di nettezza urbana, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del soggetto responsabile.

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti normative sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse archeologico-storico-artistico, il committente, il direttore dei lavori o l'esecutore sono tenuti a segnalare al Comune i ritrovamenti che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Art. 15

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E NON INGOMBRANTI

Ad integrazione e migliore specificazione del Regolamento del Servizio di Igiene Urbana vigente, si prevede l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) E' vietato abbandonare rifiuti su terreni e aree pubbliche che non siano specificamente destinati a tale scopo. Integra la fattispecie dell'abbandono di rifiuti anche il deposito di materiale nelle aree immediatamente adiacenti ai contenitori dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata.
- b) Nel caso di interventi di riqualificazione viaria, di nuovi Piani Integrati di Intervento, Piani di recupero, lottizzazione etc. e/o nell'ambito di opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata, opportunamente mascherati da aiuole alberate e/o siepi in vaso.
- c) I rifiuti putrescibili (frazione di umido domestico) devono essere conferiti negli appositi contenitori mediante involucri protettivi in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquami o esalazione di cattivo odore.
- d) Quando il grado di riempimento non consente la perfetta chiusura dei contenitori è necessario integrare il numero di contenitori o rimandare l'esposizione per il ritiro.
- e) E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti differenziati; il relativo smaltimento deve avvenire presso discariche di seconda categoria -tipo A o presso appositi punti di raccolta predisposti dalla società concessionaria del servizio di nettezza urbana (stazione ecologica comunale).
- f) I contenitori, svuotati dal servizio di nettezza urbana, devono essere rimossi dai luoghi di esposizione nelle ore immediatamente successive al termine del servizio, ove previsti.

Art. 16

REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno ed altri spazi coperti, di canali di gronda, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella rete fognaria pubblica. Laddove non vi siano canalizzazioni dedicate, possono permanere situazioni di scarico in giardini o orti dove la sua conformazione e drenaggio non crei problematiche di infiltrazioni su murature o dilavamenti su strade pubbliche o proprietà private.

I proprietari di fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla regimazione delle acque meteoriche e risagomatura delle fossette di scolo di pertinenza della proprietà.

Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche.

Art. 17

ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere l'ordine e la pulizia del suolo urbano, è vietato gettare o abbandonare volantini o materiale pubblicitario in luoghi pubblici.

Art. 18

SGOMBERO DELLA NEVE

E' fatto obbligo ai proprietari, gestori o comunque ai soggetti che hanno la disponibilità degli edifici o ne siano responsabili, di eliminare la neve depositata su terrazze e davanzali qualora la relativa caduta possa essere causa di pericolo per la pubblica incolumità.

È vietato invadere la sede stradale con la neve rimossa dalle proprietà private ed ostruire gli scarichi di pozzetti stradali, nonché spandere liquidi che, in seguito ad abbassamento delle temperature, possano congelare il suolo e costituire insidia o pericolo per la pubblica incolumità.

Fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere allo sgombero della neve sulle superfici pubbliche, analogo impegno costituisce dovere civico per i frontisti.

Art. 19

TAGLIO O POTATURA DEGLI ALBERI

Il taglio o lo sradicamento di singoli alberi o facenti parte di sistemi verdi che abbiano una età presumibilmente superiore a 50 anni o che abbiano comunque assunto importanza nella memoria storica della collettività sono soggetti ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.R. 30/2015, che recepisce quanto stabilito dalla L. 10/2013 in materia di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.

La potatura delle piante ad alto fusto e delle siepi all'interno dei centri abitati deve essere eseguita a regola d'arte in modo da non compromettere l'aspetto, la struttura e la vitalità della pianta.

Art. 20

CONDUZIONE DI ANIMALI

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il medesimo, è vietato lasciare defecare i cani sui marciapiedi e, comunque, dinnanzi ad ingressi di immobili (abitazioni, negozi, uffici in genere, etc), nel raggio di mt 150 da scuole, asili nido e aree attrezzate per i giochi dei bambini.

Nelle aree e strade pubbliche o private aperte al pubblico transito è fatto obbligo a tutti i conduttori di cani:

- a. Di essere muniti di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine, e di essere in possesso di una congrua quantità di attrezzatura in modo di avere con sé sempre una busta di riserva
- b. Di provvedere alla immediata e totale asportazione delle defecazioni dei cani facendo uso della suddetta attrezzatura, provvedendo a depositare gli involucri adeguatamente chiusi negli appositi contenitori o nei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti oppure, limitatamente alle aree che ne risultano sprovviste, nei cestelli porta rifiuti.
- c. La presente disposizione non trova applicazione per i soggetti non vedenti con cani guida.

Nei luoghi pubblici, o comunque aperti al pubblico transito, gli animali devono essere opportunamente tenuti in custodia, mediante guinzaglio, o altro idoneo sistema, e qualora gli stessi possano arrecare danni, disturbo, o comunque spavento, deve essere fatto ricorso ad eventuali museruole o gabbie, fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà delle stesse nei casi espressamente previsti da disposizioni normative di ordine superiore.

Sono esclusi dalle presenti disposizioni i cani di accompagnamento ad ipovedenti e quelli in dotazione alle Forze Armate, Corpi di Polizia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco etc.

E' altresì vietato lasciare abbeverare gli animali direttamente all'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino in possesso in loco dell'attrezzatura come sopra indicata.

Art. 21

AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA NIDIFICAZIONE E DELLA SOSTA DEI COLOMBI URBANI

Negli edifici che possiedono caratteristiche architettoniche in grado di permettere l'insediamento di coppie nidificanti di colombi urbani (ad esempio sottotetti, torri campanarie, anfratti e buchi nei manufatti, buche pontaaie, ecc..) è necessario occludere l'accesso ai siti al fine di evitare la generazione o l'incremento delle colonie.

La chiusura deve essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche estetiche e architettoniche dei manufatti, mediante l'impiego di vere e proprie opere murarie (chiusura di finestre o applicazione di vetri) oppure mediante l'utilizzo di reti metalliche o di materiale plastico. L'occlusione deve essere realizzata per tutte le cavità di diametro superiore a 5-6 cm.

Nel caso si verificasse la presenza di altre specie ornitiche che utilizzano lo stesso rifugio per la nidificazione o lo svernamento, si deve garantire un foro sulla parte bassa dell'occlusione della dimensione di 5x3 cm. Dove fossero già presenti colonie di colombi urbani, prima di procedere alla muratura, è necessario fare uscire tutte le unità e pulire accuratamente i locali. Nel caso fossero presenti nidi occupati da piccoli è necessario attendere l'involò prima di procedere all'allontanamento e alla muratura.

Le buche pontaaie rappresentano elementi significativi per la lettura architettonica del fabbricato e non potranno essere chiuse con la muratura ma è preferibile la protezione delle stesse con rete metallica inox leggermente arretrate rispetto al filo della muratura.

Negli edifici ove è documentata la presenza di piccioni su davanzali, cornicioni, grondaie, capitelli o qualunque oggetto esterno è necessario provvedere all'installazione di idonei dissuasori meccanici ad aghi in acciaio inox o sistemi elettrostatici, previa rimozione degli escrementi, accurata pulizia ed eventuale disinfestazione

E' fatto divieto, in tutti i luoghi pubblici, di somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici e in particolare a colombi urbani presenti allo stato libero sul territorio comunale.

Art. 22
VIGILANZA

Il presente regolamento è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, D.lgs. n. 112 del 31.03.1998 e s.m.i.

Sono istituzionalmente deputati a compiere servizio di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento:

- a) Il Corpo di Polizia Locale;
- b) Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. delle forze di Polizia dello Stato;
- c) I Vigili Ecologici.

Inoltre, intendendo il Comune promuovere le iniziative in favore del miglioramento del decoro urbano, dell'ambiente e delle raccolte differenziate dei rifiuti, fermo restando le competenze alle attività connesse con l'accertamento delle contestazioni delle violazioni degli organi sopradetti, il Sindaco può, con proprio atto, conferire le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di igiene urbana e rifiuti a:

- a) soggetti specificamente abilitati;
- b) al personale del Gestore del servizio di Igiene Urbana adibito a funzioni di controllo (cosiddetto Ispettore Ambientale);
- c) alle guardie ecologiche ambientali, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/1981 e ss.mm.ii..

Al fine di contribuire alla tutela del decoro e dell'igiene dell'ambiente urbano, i cittadini possono segnalare eventuali violazioni alle disposizioni del presente regolamento mediante:

- a) Posta indirizzata al Settore Ambiente Piazza Garibaldi 53048 Sinalunga
- b) Email indirizzata al Settore Ambiente, decorourbano@comune.sinalunga.si.it
- c) telefonando al numero 0577 635245 – 0577 635212

Art. 23
**ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E
PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO**

I procedimenti amministrativi avviati per l'accertamento delle violazioni, la contestazione delle stesse e la relativa notifica sono disciplinati dalla Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 24, ai trasgressori è comunque fatto obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, alla pulitura, al ripristino e, ove necessario, alla totale sostituzione dei manufatti imbrattati e/o danneggiati, secondo le disposizioni ed i tempi che verranno impartiti dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento. In caso d'inerzia provvederà d'ufficio l'Amministrazione comunale addebitando le relative spese al responsabile della violazione.

Qualora il fatto comporti altresì danneggiamenti materiali a cose e/o luoghi di proprietà comunale, il trasgressore è tenuto anche al risarcimento dei danni arrecati.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il trasgressore od altro soggetto obbligato non provveda alla remissione in pristino o la stessa non sia di immediata attuabilità, il Dirigente emetterà apposito provvedimento, ordinando l'esecuzione dei necessari interventi ed assegnando un termine per l'adempimento. Con il medesimo provvedimento verrà dato formale preavviso di esecuzione d'ufficio nel caso in cui l'interessato non vi provveda nel termine assegnato L'intervento in via

Comune di Sinalunga
Regolamento per la Tutela del Decoro Urbano
e dell'Igiene Ambientale

sostitutiva verrà disposto con ammenda a diretto carico dell'inadempiente.

Art. 24
SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, ovvero sia comunque sottoposto a diversa disciplina sanzionatoria stabilita da leggi speciali e/o altri regolamenti, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative di natura pecuniaria, in funzione della gravità del comportamento e del danno arrecato, secondo le modalità di cui agli articoli 16, e 18 della Legge n. 689/1981.

L'entità delle sanzioni è determinata secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 3 della Legge 94/2009; per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti si richiamano gli artt. 192 e 255 del D.Lgs n. 152/2006 :

Articoli	Oggetto	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni
Art. 2 - Comma 1, lett. a)	Comportamenti contrari al decoro urbano	€.100,00	€.500,00	€.166,00
Art. 2 - Comma 1, lett. b) c) d)	Comportamenti contrari al decoro urbano	€.50,00	€.300,00	€.100,00
Art. 2 - Comma 2	Comportamenti contrari al decoro urbano	€.100,00	€.500,00	€.166,00
Art. 3	Fruibilità urbana	€.25,00	€.150,00	€.50,00
Art. 4 - Comma 1 e 6	Decoro dei fabbricati ed aree attigue	€.80,00	€.500,00	€.160,00
Art. 4 - Comma 2, 3, 4 e 5	Decoro dei fabbricati ed aree attigue	€.50,00	€.300,00	€.100,00
Art. 5	Impianti elettrici e di condizionamento	€.80,00	€.500,00	€.160,00
Art. 6	Apparecchi di ricezione satellitare	€.80,00	€.500,00	€.160,00
Art. 7	Caldaie Murali	€.80,00	€.500,00	€.160,00
Art. 11 - Comma 3,4, 5, 6	Obiettivi di qualità	€.50,00	€.300,00	€.100,00
Art. 14	Cantieri edili e trasporto materiali	€.80,00	€.500,00	€.160,00
Art. 15 - Comma 1, lett. a)	Modalità di conferimenti rifiuti solidi urbani ingombranti e non ingombranti	€.100,00	€.500,00	€.166,00
Art. 15 - Comma 1, lett. c) d) e)	Modalità di conferimenti rifiuti solidi urbani ingombranti e non ingombranti	€.80,00	€.500,00	€.160,00
Art. 17	Volantinaggio	€.25,00	€.150,00	€.50,00
Art. 18	Sgombero della neve	€.50,00	€.300,00	€.100,00
Art. 20	Conduzione di animali	€.50,00	€.300,00	€.100,00
Art. 21	Azioni per il contenimento della nidificazione e della sosta dei colombi urbani	€.50,00	€.300,00	€.100,00
Art. 23 - Comma 4	Accertamento delle violazioni e rimessa in pristino	€.25,00	€.150,00	€.50,00

Nel caso in cui trasgressore non si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, riconosciutagli dal sopraccitato art. 16 della L. n. 689/81, la sanzione sarà determinata dal competente Dirigente in relazione alla gravità della violazione contestata, conformemente ai disposti dell'art. 11 della L. n. 689/81 e nel rispetto dei limiti minimi e massimi sopraindicati.

Per le presenti violazioni la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire, con apposita deliberazione, la sanzione in cifra fissa da applicarsi in relazione alla gravità della violazione ai sensi dell'art.16 della legge 689/81.

I proventi delle somme riscosse saranno iscritti al Capitolo "Sanzioni amministrative per contravvenzioni avverso il decoro urbano" e destinati, dall'Area Tutela ambientale, per il 50% al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui all'art.11, comma 1 e per il 50% ai contributi di cui all'art.12.

Nei casi previsti dall'art. 20 della L. 689/1981 si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle eventuali attrezzature utilizzate per commettere le violazioni indicate nel presente Regolamento.

Art. 25

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto concerne i comportamenti, gli interventi o attività che riguardano il patrimonio vegetale comunale, pubblico o privato, si rimanda alle specifiche disposizioni del Regolamento per la tutela, la conservazione e lo sviluppo dei parchi, giardini e aree verdi del Comune di Sinalunga, con particolare riguardo agli artt. 6, 16, 17, 19 e allegato L).

Per la distribuzione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso non agricolo si fa riferimento alla Legge Regionale 10 luglio 1999 n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura."

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi decadute tutte le norme del Regolamento di polizia urbana e di altri regolamenti con esso incompatibili e/o in contrasto, nonché quelle contenute in precedenti ordinanze comunali.

Per quanto concerne la pulizia ed il decoro delle aree mercato e di quelle occupate da manifestazione e spettacoli itineranti, si rimanda integralmente alle vigenti disposizioni del Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana.

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.